



**COMUNE DI SIZZIANO**

**REGOLAMENTO**  
**per il SERVIZIO di**  
**AUTONOLEGGIO da**  
**RIMESSA con**  
**CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 novembre 2004

Art.1 - Disciplina del servizio .....	3
Art. 2 - Definizione del servizio.....	3
Art. 3 - Tipo, caratteristiche e numero dei veicoli al servizio .....	3
Art. 4 - Commissione consultiva comunale.....	3
Art. 5 - Modalità per lo svolgimento del servizio.....	4
Art. 6 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio .....	4
Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	4
Art. 8 - Contenuti del bando .....	5
Art. 10 - Titoli oggetto di valutazioni .....	5
Art. 11 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione .....	5
Art. 12 - Inizio del servizio .....	6
Art. 13 - Validità dell'autorizzazione .....	6
Art. 14 - Trasferibilità dell'autorizzazione.....	6
Art. 15 - Caratteristiche delle autovetture.....	7
Art. 16 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio .....	7
Art. 17 - Trasporto portatori di handicap .....	7
Art. 18 - Interruzione del trasporto .....	7
Art. 19 - Idoneità dei mezzi .....	7
Art. 20 - Tariffe.....	8
Art. 21 - Sanzioni .....	8
Art. 22 - Sospensione dell'autorizzazione.....	8
Art. 23 - Revoca dell'autorizzazione .....	8
Art. 24 - Decadenza dell'autorizzazione .....	9
Art. 25 - Irrogazione delle sanzioni.....	9
Art. 26 - Abrogazione di norme precedenti .....	9
Art.27 - Entrata in vigore .....	9

## Art.1 - Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 di seguito denominato servizio di N.C.C..

2. Tale servizio, oltre che dal presente regolamento e dalla legge sopraccitata, è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- legge della Regione Lombardia 15/04/1995, n.20 e successive modifiche ed integrazioni;
- artt.19 e 85 del D.P.R. 24/07/1978, n.616;
- Dlgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.M. 15/12/1992, n. 572 ( regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente);
- Ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea.

2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

3. I veicoli destinati al servizio di N.C.C. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

## Art. 3 - Tipo, caratteristiche e numero dei veicoli al servizio

1. Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio di N.C.C. è quello descritto dall'art. 54, lettera a) e b) del D.lgs. 30/04/1992, n.285 ( a- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b- autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.)

2. Le autovetture devono essere:

- a) omologate per massimo nove passeggeri compreso il conducente;
- b) la carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso ed i relativi cristalli devono essere apribili, il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo.

3. Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo.

4. Ai sensi dell'art.5 della legge 21/92, il numero delle autovetture e degli autobus da adibire al servizio di N.C.C. è determinato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art.4. Tale contingente può subire diminuzioni o aumenti da parte della Giunta Regionale in attuazione dell'art.7 della legge regionale n.20/95.

## Art. 4 - Commissione consultiva comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) come prevista dall'art. 4, comma 4, della legge 15/01/1992, n.21.

2. La commissione è composta da:

- a) Dal Sindaco o suo delegato in qualità di presidente;
- b) Dal Responsabile settore Polizia Locale;
- c) N. 2 Consiglieri Comunali di cui uno di minoranza;
- d) Da un rappresentante designato dall'Associazione Provinciale Artigiani;

- e) Da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.
3. In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il Sindaco invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro trenta giorni, scaduto tale termine, provvede autonomamente.
4. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura quanto il Consiglio Comunale.
5. La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:
- Formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
  - Svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
  - Esprime parere per modifiche al numero di licenze.
6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa.
7. La Commissione può essere convocata se è richiesto da almeno tre componenti.
8. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.
9. La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
10. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

### Art. 5 - Modalità per lo svolgimento del servizio

- L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15/1/1992, n. 21.
- L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli art. 6 e 7 della legge 21/92 e dagli art. 9, 10 e 11 della legge regionale n.20/95.
- E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'art. 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere reintestata al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.
- L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
- Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con la licenza di taxi. E' invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, fino ad un massimo di 2, per l'esercizio di N.C.C..
- L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
- Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 21/92 e dall'art. 9 della L.R. 20/95.
- Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

### Art. 6 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

- I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
- Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

### Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

- Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
- Il concorso è indetto dal Responsabile del servizio entro 180 giorni dal momento che si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo del Comune per una durata di 15 giorni, e deve altresì essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il Responsabile del Servizio, provvede all'esame delle domande di partecipazione ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti preventivamente.

4. Il Responsabile del servizio esamina le domande forma quindi una graduatoria in base ai punteggi conseguiti da ognuno, provvede ad approvarla con apposita determina, e predispone la sua pubblicazione.

5. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei Paesi della CEE.

## **Art. 8 - Contenuti del bando**

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) Numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza e relativi punteggi;
- c) Termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) Termine entro cui deve essere pubblicata la graduatoria.

## **Art. 9 - Presentazione delle domande**

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio N.C.C., redatte in carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate all'Ufficio indicato nel bando entro i termini stabiliti dal bando stesso.

2. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- a) Generalità complete, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- b) Il possesso o della disponibilità in leasing di veicolo immatricolato per autonoleggio;
- c) Di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 21/92.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- b) autocertificazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
- c) autocertificazione di possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- d) autocertificazione certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'art. 6 della legge 21/92 e dall'art. 9 della legge 20/95;
- e) certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

## **Art. 10 - Titoli oggetto di valutazioni**

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni il Responsabile del servizio, provvede all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli preferenziali secondo punteggi stabiliti preventivamente.

2. Sono titoli oggetto di valutazioni:

- a) titolo di studio
- b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente
- c) residenza nel Comune

3. Costituiscono titoli preferenziali a parità di punteggio:

- a) l'essere associati in forma cooperativa, di società di imprese purché esercitanti
- b) La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap

4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata per sorteggio.

## **Art. 11 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Servizio approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo con apposito atto.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) Essere iscritto al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A., o al Registro delle Imprese artigiane;
- c) Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- d) Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- e) Non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956 n. 1423, 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- c) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima di data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni vigenti.

5. La graduatoria di merito ha una validità di anni uno.

## **Art. 12 - Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

## **Art. 13 - Validità dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni hanno validità annuale, sono rinnovate previa domanda, e sono sottoposte a controllo ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e del presente regolamento.

## **Art. 14 - Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Che il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno di cinque anni;
- b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad un terzo soggetto, in caso di mancato accordo tra gli eredi, entro il termine massimo di due anni.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né gli può essere assegnata, per trasferimento, altra autorizzazione se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

## Art. 15 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche di cui agli articoli 85 D.Lgs. n.285/92 e 244 del D.P.R.n.495/92.

## Art. 16 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- j) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) portare animali propri in vettura
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica pattuita;
- d) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire le mobilità dei portatori di handicap.

## Art. 17 - Trasporto portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. E' obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

## Art. 18 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## Art. 19 - Idoneità dei mezzi

1. La Polizia Locale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio in ottemperanza alle norme contenute nel presente regolamento.

2. La Polizia Locale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento, e rilascia nulla osta per la vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 13.

3. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività previa verifica di cui ai commi precedenti.

## **Art. 20 - Tariffe**

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art.4 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

## **Art. 21 - Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente;
- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
- c) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

2. La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

3. Gli aggiornamenti degli importi delle sanzioni del presente articolo sono determinate dalla Giunta Comunale.

## **Art. 22 - Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa, con provvedimento motivato, dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.21 del presente regolamento;
- e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

## **Art. 23 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale di cui all'art. 11;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 22 nel quinquennio precedente;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.14;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.



## **Art. 24 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 12 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 14;
  - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

## **Art. 25 - Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applica la legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 26 - Abrogazione di norme precedenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

## **Art.27 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.